



CODICE DI CONDOTTA PER FORNITORI DEL GRUPPO MELITTA



Contenuti

Preambolo 3

Il nostro approccio 4-5

I. Standard etici 6-7

 1. Osservanza delle leggi vigenti e rispetto dei diritti umani 6

 2. Concorrenza leale e pratiche commerciali etiche 6-7

II. Standard lavorativi e sociali 8-12

 1. Lavoro minorile 8

 2. Tutela particolare per giovani 8

 3. Lavoro forzato 8

 4. Discriminazione, violenza o molestia 9

 5. Retribuzione corretta 10

 6. Orari di lavoro adeguati 10-11

 7. Salute e tutela del lavoro 11

 8. Libertà di riunione e contrattazioni collettive 12

 9. Lavoro precario 12

III. Standard ambientali 13

IV. Procedura di ricorso 14

Preambolo

Pratiche commerciali etiche e un comportamento responsabile sono alla base del successo duraturo della nostra azienda. Inoltre così esprimiamo i nostri valori e le nostre convinzioni. Pertanto dai nostri fornitori ci aspettiamo che applichino anch'essi questi principi, che si attengano agli standard prestabiliti nel presente *Codice di condotta per fornitori* e ne promuovano l'osservanza lungo l'intera catena di fornitura.

Da misure di riferimento fungono in questo caso la *Dichiarazione universale dei diritti umani dell' ONU*, i principi per aziende multinazionali dell'*organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)*, i principi guida delle *Nazioni Unite su imprese e diritti umani (UNGP)* nonché le convenzioni dell'*Organizzazione internazionale del lavoro (ILO)*.

Questo codice di condotta per fornitori si rivolge a tutti i fornitori ed è parte dei nostri contratti di fornitori con i fornitori e condizioni di acquisto. Si basa sulla *Dichiarazione di principio per lo sviluppo sostenibile nonché sul Melitta Code of Conduct*.

Il presente *Codice condotta per fornitori* vale per tutte le aziende e settori aziendali correlati ai sensi dell'§ 15 AktienG al Melitta Group. Con "Melitta" s'intendono di seguito di volta in volta i settori aziendali rispettivamente responsabili per stipula e implementazione di contratti.

Il nostro approccio

Ogni azienda deve in primo luogo soddisfare le norme legislative del proprio Paese.

Nei Paesi in cui le leggi e prescrizioni locali sono in contrasto con il *Codice di condotta per fornitori* di Melitta o prevedono un basso livello di protezione, i fornitori devono trovare una strada per garantire il massimo livello di protezione dei dipendenti e quantomeno l'osservanza di obblighi ambientali, come previsto nella *Dichiarazione di principio per lo sviluppo sostenibile* del Melitta Group.

Melitta desidera esaminare più a fondo le cause in termini di effetti negativi sui diritti umani, in particolare per quanto riguarda gli approvvigionamenti da regioni o settori ad alto rischio. Per poter prevenire efficacemente tali effetti negativi sui diritti umani e affrontarli, Melitta agisce con la diligenza dovuta e sviluppa i sistemi di gestione, direttive e processi necessari a tale scopo. Melitta si riserva il diritto di verificare il rispetto degli standard prestabiliti nel *Codice di condotta per fornitori*, tra l'altro mediante audit, che potrebbero essere condotte anche da società di controllo indipendenti. Queste audit vengono eseguite previo puntuale preavviso entro gli orari d'ufficio normali.

Melitta verifica l'efficacia dell'analisi del rischio e delle misure preventive almeno una volta all'anno, nonché in modo mirato nel caso di situazioni di rischio.

Il *Codice di condotta per fornitori* costituisce una cornice vincolante per pratiche commerciali etiche e comportamenti responsabili, conformi dei nostri fornitori. I nostri fornitori devono garantire il rispetto dei valori e principi definiti nel presente *Codice di condotta per fornitori* presso i propri partner commerciali. A tal fine i nostri fornitori possono avvalersi di un proprio codice di condotta, purché questo rispecchi interamente gli standard del *Codice di condotta per fornitori* di Melitta.

In caso di violazione degli standard definiti nel presente *Codice di condotta per fornitori*, il fornitore corrispondente è tenuto ad approntare tempestivamente un piano di misure e a concordarlo con Melitta, per porre rimedio agli effetti della violazione o quanto meno minimizzarli.

Per quanto concerne determinate sfide nella catena di fornitura, Melitta può avviare un dialogo costruttivo con il fornitore interessato. La fine di un rapporto commerciale o di un contratto con un fornitore viene considerata uno strumento estremo. Questo può accadere in particolare in caso di gravi violazioni del *Codice di condotta per fornitori* o in mancanza di disponibilità ad adottare le misure necessarie per soddisfare gli standard definiti nel presente *Codice di condotta per fornitori*.



I. Standard etici

1. Osservanza delle leggi vigenti e rispetto dei diritti umani

I nostri fornitori osservano in ogni momento le leggi e prescrizioni vigenti dei Paesi in cui operano. Questo vale indipendentemente dal fatto che l'osservanza venga verificata da autorità statali.

Inoltre i nostri fornitori rispettano e osservano i diritti umani, come definiti nella *Dichiarazione universale dei diritti umani*, le principali norme sul lavoro di ILO e il *Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)* nonché la *Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR)*.

2. Concorrenza leale e pratiche commerciali etiche

I nostri fornitori trattano equamente i propri partner commerciali e soggetti terzi e supportano una concorrenza leale e autentica. Non tollerano nessuna forma di corruzione o concessione o accettazione di vantaggi ingiustificati. Adottano misure adeguate contro la corruzione, per cui le raccomandazioni dei principi dell'OCSE delle aziende multinazionali di volta in volta attuali fungono da orientamento.

I nostri fornitori non concedono vantaggi a collaboratori o rappresentanti di Melitta o rappresentanti di autorità statali, che potrebbero influire in modo indebito su decisioni commerciali od ufficiali. Questo può essere presunto in particolare nel caso in cui tipo e portata di tale vantaggio possano influire in modo scorretto su azioni e decisioni commerciali del destinatario.

Naturalmente non è consentito ricorrere a nessun terzo come agenti, sponsor, agente o altri mediatori per aggirare questa regola. Inviti e regali possono rappresentare vantaggi non ammessi, nel caso in cui superino una portata convenzionale e adeguata. Questo vale in particolare nel caso in cui tipo e portata di tale vantaggio influiscano sulle azioni e decisioni probabilmente in modo scorretto. Occorre adottare particolare cautela nel rapporto con funzionari, perché le prescrizioni giuridiche in questo contesto sono particolarmente rigide.

Tutti i fornitori devono evitare situazioni in cui i loro interessi personali o interessi dei propri collaboratori possano essere in conflitto con quelli di Melitta. Questo vale in particolare per rapporti finanziari, familiari o personali stretti con concorrenti, clienti, fornitori e partner commerciali. I fornitori devono segnalare potenziali conflitti d'interesse a Melitta. I nostri fornitori trattano in modo riservato le informazioni interne del Melitta Group e tutelano i segreti commerciali.

La protezione dei dati di ogni singola persona e la riservatezza di informazioni non pubbliche devono essere preservate anche al termine del rapporto commerciale con Melitta.

I nostri fornitori tutelano i dati personali e osservano le leggi nazionali e internazionali sulla protezione dei dati. Inoltre assicurano riservatezza, integrità e accesso alle informazioni e dati trattati.

Tutti i fornitori rispettano la proprietà intellettuale di terzi (come ad es. brevetti progetti, marchi, copyright e know-how protetto). Si esclude qualsiasi uso non autorizzato.

II. Standard lavorativi sociali

1. Lavoro minorile

I nostri fornitori si impegnano a non assumere né direttamente, né indirettamente ragazzi che non abbiano ancora raggiunto l'età minima prevista per legge per la fine dell'istruzione obbligatoria, che non può essere inferiore a 15 anni, a meno che non si applichino le deroghe riconosciute dall'ILO. Nell'ambito del loro processo di assunzione, i nostri fornitori adottano meccanismi affidabili per il controllo dell'età. Si applicano le convenzioni *ILO 148 e 182* nonché la *raccomandazione ILO 146*.

2. Tutela particolare per giovani

I nostri fornitori si assicurano che i ragazzi non lavorino di notte, che il tipo di lavoro non ne comprometta la salute o lo sviluppo e che gli orari di lavoro non influiscano negativamente sulla frequenza scolastica, sulla partecipazione a una formazione professionale riconosciuta o a programmi di aggiornamento professionale. Si applicano le *convenzioni ILO 79 e 142*.

3. Lavoro forzato

Ai nostri fornitori non è consentito avvalersi di alcuna forma di schiavitù, lavoro vincolato, traffico di esseri umani o lavoro non volontario, incluso lavoro forzato come previsto dalla legge, sia per conto proprio che attraverso partner commerciali. Non è ammesso nemmeno il lavoro carcerario.

I nostri fornitori rispettano i principi internazionali del reclutamento equo, incluso il principio Employer-Pays (i costi per l'intero procedimento di reclutamento e mediazione devono essere sostenuti esclusivamente dal fornitore in qualità di datore di lavoro) e esigono questo anche dai loro partner nel reclutamento.

I nostri fornitori concedono ai dipendenti il diritto di abbandonare il proprio posto di lavoro e di recedere dal contratto di lavoro, purché il datore di lavoro ne venga informato entro il periodo prescritto dalla legislazione nazionale. Si applicano le *convenzioni ILO 29 e 105*.

4. Discriminazione, violenza o molestia

I nostri fornitori trattano tutti i dipendenti con rispetto e dignità. Fanno in modo che i dipendenti non siano esposti a violenza, molestia o trattamento disumano o degradante sul posto di lavoro, né a violenza e offese, incluse punizioni corporali, insulti, abuso fisico, sessuale, economico o psicologico, violenza spirituale o fisica o altre forme di molestia o intimidazione.

I nostri fornitori si impegnano inoltre a non discriminare o escludere nessuno a causa del suo sesso, genere, età, religione o convinzione, origine, background sociale, disabilità, estrazione sociale, nazionalità, appartenenza a sindacati o altre organizzazioni legali, affiliazione od opinione politica (purché basata su principi democratici), orientamento sessuale, obblighi familiari, stato civile, gravidanza, stato di salute o altri aspetti che potrebbero essere presi in considerazione.

I nostri fornitori garantiscono pari opportunità e parità di trattamento in fase di reclutamento e assunzione. Si applicano le *convenzioni ILO 100, 111 e 159*.

5. Retribuzione corretta

I nostri fornitori si impegnano a versare quantomeno i salari minimi previsti per legge o in linea con gli standard di settore definiti nelle contrattazioni collettive, a seconda di quale sia più alto. Le retribuzioni sono previste per orari di lavoro normali. I contratti di lavoro devono essere sostanzialmente stipulati per iscritto.

I nostri fornitori versano le retribuzioni sistematicamente, puntualmente e in modo affidabile e interamente con mezzi di pagamento legali. I nostri fornitori assicurano ai propri dipendenti le prestazioni sociali previste per legge, senza che ciò influisca negativamente su pagamento, fasi di carriera, posizione o prospettive di promozione. I costi per gli strumenti di lavoro, sostenuti dai dipendenti, vengono versati interamente dal datore di lavoro.

I nostri fornitori assicurano che dipendenti immigrati e locali con gli stessi compiti e qualifiche vengano pagati allo stesso modo. Si applicano le *convenzioni ILO 26 e 131*.


6. Orari di lavoro adeguati

I nostri fornitori si impegnano a fare in modo che i dipendenti non lavorino più di 48 ore settimanali. A riguardo vengono considerate le deroghe riconosciute da ILO.

I nostri fornitori applicano le leggi nazionali vigenti, standard di settore o contratti tariffari nel quadro internazionale definito da ILO.

Presso i nostri fornitori, le ore di straordinario vengono svolte solo in casi eccezionali e su base volontaria. Non deve crearsi nessun rischio maggiorato di incidenti sul lavoro e in nessun caso è consentito superare i limiti previsti dalla legislazione nazionale vigente.

I nostri fornitori assicurano ai propri dipendenti nel corso di ogni giorno lavorativo il diritto a effettuare delle pause nonché ad almeno un giorno libero ogni sette giorni, a meno che non si applichino deroghe agli accordi tariffari. Si applicano le *convenzioni ILO 1 e 14*, nonché la *raccomandazione ILO 116*.



7. Salute e tutela del lavoro

I nostri fornitori rispettano il diritto a condizioni di lavoro e di vita sane di dipendenti e comunità locali. Le persone bisognose di protezione incluse, ma non solo giovani, donne incinta e madri nonché persone disabili hanno bisogno di una protezione particolare.

I nostri fornitori rispettano le leggi nazionali su salute e sicurezza sul posto di lavoro o gli standard internazionali, a seconda di quali offrono la protezione maggiore. Adottano misure efficaci per evitare incidenti, lesioni o malattie dei propri dipendenti che vengano causate durante il lavoro, nell'ambito lavorativo o dal lavoro stesso.

I nostri fornitori forniscono gratuitamente a tutti i dipendenti, se necessario, dispositivi di protezione individuali (DPI) efficaci e adeguati, tenendo conto delle esigenze delle diverse categorie di dipendenti, come ad es. di donne incinta o in fase di allattamento.

I nostri fornitori forniscono assistenza medica adeguata e dispositivi corrispondenti e fanno in modo che tutti i dipendenti abbiano pari opportunità di accesso. I servizi sanitari (incl. assicurazioni) devono soddisfare i diversi interessi ed esigenze di tutti i sessi.

I nostri fornitori garantiscono l'accesso ad acqua potabile, zone pranzo e di riposo sicure e pulite e a possibilità per la preparazione e la conservazione dei cibi, nonché a un numero adeguato di toilette sicure e separate in base al sesso. Si applica la *convenzione ILO 155* nonché la *raccomandazione ILO 164*.

8. Libertà di riunione e contrattazioni collettive

I nostri fornitori rispettano il diritto dei dipendenti di istituire e far parte di sindacati e il diritto di non farlo, nonché di contrattazioni collettive libere e democratiche.

Nessun dipendente viene discriminato dai nostri fornitori in base all'appartenenza a un sindacato. Si applicano le *convenzioni ILO 87, 98 e 135* nonché la *raccomandazione ILO 143*.

9. Lavoro precario

I nostri fornitori devono fare in modo che i propri processi di reclutamento e di assunzione non creino incertezza e vulnerabilità sociale ed economica per i loro dipendenti. Garantiscono inoltre che il lavoro venga svolto sulla base di un contratto riconosciuto e documentato, conforme alle norme nazionali vigenti, a costumi o pratiche e norme internazionali sul lavoro a seconda di quale offra la protezione maggiore.

Prima di stipulare un contratto di lavoro, i nostri fornitori forniscono informazioni comprensibili nella loro lingua madre e fanno in modo che conoscano i propri diritti, responsabilità e condizioni di lavoro, tra cui anche orari, retribuzione e condizioni di pagamento nella lingua madre.

I nostri fornitori non possono avvalersi dei contratti di lavoro in modo che non risultino intenzionalmente conformi all'effettiva finalità della legge. Quello vale anche per, ma non solo, (a) rapporti di tirocinio o programmi di formazione, che non siano finalizzati a trasmettere capacità o a ottenere un rapporto di lavoro, e (b) lavori stagionali e interinali, qualora servano a sottrarsi alla tutela del dipendente.

I nostri fornitori non possono assegnare subforniture atte a minare i diritti dei dipendenti.

III. Standard ambientali

Dai nostri fornitori ci aspettiamo che prendano sul serio la propria responsabilità di tutela ambientale.

Tra queste vi sono in particolare il fatto di contenere il più possibile gli effetti sull'ambiente dei processi di produzione, di sviluppare nuovi processi a tutela dell'ambiente e configurare nuovi prodotti in modo che preservino e sfruttino in modo efficiente le risorse. I fornitori devono essere cercare di raggiungere la massima sicurezza e qualità.

I nostri fornitori sono tenuti ad osservare le leggi nazionali rilevanti. E ad attenersi inoltre ai seguenti accordi ambientali:

- la **Convenzione di Minamata sul mercurio del 2013**
- la **Convezione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti del 2004**
- la **Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera Di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione del 1989**

I nostri fornitori si impegnano a identificare gli effetti sull'ambiente della loro azienda e ad adottare misure adeguate, per evitare, ridurre ed eliminare effetti negativi su comunità, abitanti e risorse naturali nell'ambiente circostante, nonché sul clima e sull'ambiente.

I nostri fornitori sono tenuti a evitare inquinamento del suolo, delle acque e dell'aria o emissioni acustiche dannose e a evitare un consumo eccessivo di acqua.

Si impegnano inoltre a non partecipare a sgomberi abusivi e sottrazioni illecite di terre, boschi e corsi d'acqua. I nostri fornitori si occupano nello specifico di titolari di diritti che richiedono protezione particolare, come popolazioni indigene e comunità locali.

IV. Procedura di ricorso

Questo Codice di condotta per fornitori vale per tutti i nostri fornitori.

Nel caso un fornitori sospetti che uno dei suoi dipendenti o partner commerciale abbia violato questo Codice di condotta per fornitori, è tenuto a informare tempestivamente Melitta in merito.

Nel caso in cui si arrivi a un'ispezione dell'azienda, il fornitore è tenuto alla piena cooperazione con Melitta.

Incoraggiamo i nostri partner commerciali a affrontare apertamente le sfide in ambito di compliance e aspetti non etici di pratiche commerciali all'interno della propria azienda e presso i propri partner commerciali. Le singole persone, come ad es. collaboratori dei fornitori o altri terzi possono segnalare potenziali violazioni del presente Codice di condotta per fornitori al Melitta Compliance Office.

Inoltre le singole persone possono segnalare in forma confidenziale e anonima presunte violazioni contro i valori e principi di questo Codice di condotta per fornitori attraverso i corrispondenti canali di reporting di Melitta (speakup.melitta.de).





www.melitta-group.com

Colophon

*Edito da Melitta Unternehmensgruppe Bentz KG
Redazione Zentralbereich Kommunikation und Nachhaltigkeit, Marienstraße 88, 32425 Minden,
Tel.: + 49 571 40 46-0, Fax: + 49 571 40 46-499, E-mail: due.diligence@melitta.de
Illustrazione DAQ, Barcelona / Gestaltung Dreiquartel, Monaco*